

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. FERMO FAVINI;**
- **AMMENDA € 3.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3.6 DEL C.U. N. 1 2013/2014 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DELLA FIGC (NOTA N. 240/859 PF13-14 SS/VSB DELL'11.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo:

- riduce la sanzione inflitta al Sig. Fermo Favini al presofferto;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad € 2.000,00.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per l'esame di eventuali altri profili di responsabilità.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma l'11 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio